

# DIACRONIA

Rivista di storia della filosofia del diritto

2 | 2020

Diacronia : rivista di storia della filosofia del diritto. - (2019)- . - Pisa : IUS-Pisa university press, 2019- .  
- Semestrale

340.1 (22.)

1. Filosofia del diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a  
peer review secondo  
il protocollo UPI

© Copyright 2021 IUS - Pisa University Press srl  
Società con socio unico Università di Pisa  
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Partita IVA 02047370503  
Sede legale: Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa  
Tel. + 39 050 2212056 - Fax + 39 050 2212945  
press@unipi.it  
www.pisauniversitypress.it

ISSN 2704-7334

ISBN 978-88-3318-087-8

layout grafico: 360grafica.it

L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi - Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali - Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano - Tel. (+39) 02 89280804 - E-mail: info@clearedi.org - Sito web: www.clearedi.org

**Direttore**

Tommaso Greco

**Comitato di direzione**

Alberto Andronico, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giulia M. Labriola, Marina Lalatta Costerbosa, Francesco Mancuso, Carlo Nitsch, Andrea Porciello, Aldo Schiavello, Vito Velluzzi

**Consiglio scientifico**

Mauro Barberis, Franco Bonsignori, Pietro Costa, Rafael de Asís, Francesco De Sanctis, Carla Faralli, Paolo Grossi, Mario Jori, Jean-François Kervégan, Massimo La Torre, Mario G. Losano, Giovanni Marino, Bruno Montanari, Vincenzo Omaggio, Claudio Palazzolo, Baldassare Pastore, Enrico Pattaro, Antonio Enrique Perez Luño, Anna Pintore, Geminello Preterossi, Pierre-Yves Quiviger, Francesco Riccobono, Eugenio Ripepe, Alberto Scerbo, Michel Troper, Vittorio Villa, Francesco Viola, Maurizio Viroli, Giuseppe Zaccaria, Gianfrancesco Zanetti

**Comitato dei referees**

Ilario Belloni, Giovanni Bisogni, Giovanni Bombelli, Gaetano Carlizzi, Thomas Casadei, Corrado Del Bò, Filippo Del Lucchese, Francesco Ferraro, Valeria Giordano, Marco Goldoni, Gianmarco Gometz, Dario Ippolito, Fernando Llano Alonso, Alessio Lo Giudice, Fabio Macioce, Valeria Marzocco, Ferdinando Menga, Lorenzo Milazzo, Stefano Pietropaoli, Attilio Pisanò, Federico Puppo, Filippo Ruschi, Carlo Sabbatini, Aaron Thomas, Persio Tincani, Daniele Velo Dal Brenta, Massimo Vogliotti, Maria Zanichelli

**Redazione**

Paola Calonico, Chiara Magneschi, Federica Martiny, Giorgio Ridolfi (coordinatore), Mariella Robertazzi

**Sede**

Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dei Cavalieri, 2, 56126 PISA

---

**Condizioni di acquisto**

Fascicolo singolo: € 25,00

Abbonamento annuale Italia: € 40,00

Abbonamento annuale estero: € 50,00

**Per ordini e sottoscrizioni abbonamento**

Pisa University Press

Lungarno Pacinotti 44

56126 PISA

Tel. 050.2212056

Fax 050.2212945

press@unipi.it

www.pisauniversitypress.it



# Indice

## **L'ombra nera della schiavitù. Percorsi nella storia della filosofia del diritto**

a cura di Thomas Casadei

*Una revisione del canone? Prime notazioni su schiavitù e storia della filosofia del diritto*  
Thomas Casadei..... 13

*«... È cosa pernicioso ammettere la schiavitù»: la riflessione di Jean Bodin*  
Mariella Robertazzi..... 43

*Eunuchi e schiavitù nelle Lettere Persiane di Montesquieu*  
Tommaso Gazzolo..... 71

*Olympe de Gouges on Slavery*  
Elisa Orrù..... 95

## **Saggi**

*La moderazione necessaria. Il diritto e il razionalismo antico*  
Fabio Macioce..... 125

*Perché non possiamo non dirci weberiani.*  
*Metodo, storia, diritto nella riflessione di Max Weber*  
Giovanni Bombelli..... 163

## **Note**

*Il diritto naturale nelle lezioni di Kant*  
Giorgio Ridolfi..... 199

*El concepto de derecho, entre teoría y práctica*  
Francisco Javier Ansuátegui Roig..... 217

**L'OMBRA NERA DELLA  
SCHIAVITÙ. PERCORSI  
NELLA STORIA DELLA  
FILOSOFIA DEL DIRITTO**

a cura di Thomas Casadei



Il forum di questo fascicolo pone all'attenzione la questione della schiavitù e, in particolare, si propone di mostrare come gli esiti di una ricognizione su questo istituto conducano ad allargare i confini tradizionali della storia della filosofia del diritto.

Dopo il primo saggio, in cui si mettono a fuoco sia l'impatto di questo esercizio sul piano metodologico sia alcuni possibili percorsi di indagine, si offre uno spaccato di come la questione della schiavitù sia stata affrontata in epoche diverse nel contesto francese.

Il contributo di Mariella Robertazzi consente di cogliere come il prendere le mosse dalla schiavitù in un autore classico quale Jean Bodin – che, come sottolineava Guido Fassò, da giurista, elabora la sua dottrina politica «in gran parte in termini giuridici» – possa condurre a una rivisitazione della teoria assolutistica che lo ha reso celebre. La condanna senza riserve dell'istituto della schiavitù – contenuta nel quinto capitolo del Libro I de *Les six livres de la République* (1586), in cui si svolge un'ampia ricognizione degli argomenti addotti a giustificazione della schiavitù sin dall'antichità – è saldamente ancorata, infatti, all'esigenza di «stabilizzazione dello Stato».

Una critica della schiavitù, che risente del clima che matura durante l'Illuminismo, si ritrova anche in un altro autore chiave, questa volta della piena modernità, come Montesquieu. Celebre è la sua trattazione, nel corso del Libro XV dell'*Esprit des lois* (1748), che mira a smontare gran parte degli argomenti addotti per legittimare la schiavitù: dal diritto di guerra alla libertà di vendere se stessi, dalla diversità dei costumi del popolo sottomesso, scambiata per barbarie dai pregiudizi del conquistatore, al pretesto della religione, come se «coloro che la professano»

avessero «il diritto di ridurre in schiavitù coloro che non la professano, per lavorare più comodamente alla sua diffusione» (*EL*, XV, 1-4).

Seguendo un percorso argomentativo originale, Tommaso Gazzolo, nel suo contributo, avanza l'ipotesi che si possa individuare, con particolare riferimento alle *Lettere persiane* (1721), un peculiare approccio al tema della schiavitù nel pensatore francese. Se infatti il discorso abolizionista, sin dalla seconda scolastica giunge all'illuminismo articolandosi a partire dall'assunzione della schiavitù come «relazione giuridica», rispetto alla quale si tratterà, allora, di criticarne il fondamento, Montesquieu pare introdurre un concetto di schiavitù fondato non sulla logica della «proprietà» (lo schiavo in quanto oggetto del diritto di proprietà del padrone), ma su quella della «padronanza» (lo schiavo come colui che non può essere padrone di se stesso).

L'angolazione prospettica della schiavitù consente, dunque, di rileggere pagine di opere ben note e di far emergere aspetti inediti in relazione alle diverse argomentazioni alla base della sua abolizione.

Allo stesso modo questa chiave di accesso, combinandosi anche ad altri strumenti d'indagine, consente di approfondire la conoscenza di figure certamente significative entro una ricostruzione storica della filosofia del diritto che vada oltre i canoni consolidati: un caso emblematico è quello offerto da Olympe de Gouges.

Elisa Orrù, nel suo contributo, illustra come l'autrice, in genere citata per la sua audace *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina* in epoca rivoluzionaria (1791), abbia elaborato una trattazione della schiavitù nel contesto di una più ampia critica delle forme di oppressione e sfruttamento. Per difendere, oltre le donne, i meno abbienti, i malati, i neri ridotti in schiavitù, de Gouges fa ricorso spesso alle opere teatrali; in particolare si scaglia contro l'istituto schiavile affrontando l'ostilità degli ambienti economicamente molto forti dei *colons* nella commedia *Zamor et Mirza ou L'esclavage des noirs* (1789), la cui rappresentazione fu violentemente boicottata.

De Gouges, isolatissima, rivendica il rifiuto della schiavitù sulla scorta di un concetto di eguaglianza di ispirazione giusnaturalistica, con la convinzione che è opportuno risolvere il problema non con mezzi violenti, ma con ponderate riforme legislative.

Se anche nella *Déclaration* il tema della schiavitù è chiaramente sviluppato, attestando i modi in cui viene posta, in maniera del tutto “imprevista”, la relazione fra subordinazione di genere e schiavismo, la novità della commedia è far rivestire il ruolo da protagonisti a due schiavi, mentre in genere schiavi e neri avevano parti secondarie e, dunque, il *dare voce* a chi è condannato a stare al proprio posto, senza possibilità di parola.

Il gesto di de Gouges, per quanto rifugga da una sollecitazione alla rivolta (di qui anche alcune critiche al suo supposto “moderatismo”), indica in modo molto netto la via dell’abolizionismo come imprescindibile per l’affermazione del principio di eguaglianza.

Le ricerche condotte ponendo al centro la schiavitù, pertanto, ridisegnano le “geografie” della disciplina giusfilosofica, ampliandone gli spazi d’osservazione e d’indagine, ma anche contribuendo a definire nuove interpretazioni di autori rilevanti nella storia della filosofia del diritto, nonché ad individuare – come avviene significativamente con riferimento a de Gouges – nuove prospettive di approfondimento su figure a lungo ignorate e su contesti storici attraversati da profonde trasformazioni, sia sul piano ideale sia sul piano dei rapporti materiali.

Scorgere le «ombre nere» degli schiavi, riesaminare i passi delle opere in cui si mette in questione la legittimità della loro condizione, con un approccio diacronico, consente, paradossalmente, di gettare una luce diversa non solo sui mutamenti degli ordinamenti giuridici ma anche sulle teorizzazioni che, insieme ad altri processi, li hanno fatti scaturire.

*Thomas Casadei*



# UNA REVISIONE DEL CANONE? PRIME NOTAZIONI SU SCHIAVITÙ E STORIA DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO\*

Thomas Casadei

## *Abstract*

The aim of this article is to present some methodological comments on the consequences of reconstructing the phenomenon of slavery in the philosophy of law and analysing it in philosophical and legal terms (§ 1). I will start from some justifications of slavery by classical authors of philosophical-legal thought (§ 2) and from some salient features of both abolitionist theories (§ 3) and practices (§ 4) that led to the effective abolition of the phenomenon of slavery. I will thus highlight the impact that this perspective can have on the study of the history of the philosophy of law and its interpretations (§ 5).

## *Keywords*

Slavery; Abolitionism; Method; History; History of Philosophy of Law.

---

\* Ringrazio Dario Ippolito, Patrick Leech, Stefano Pietropaoli, Rosaria Piroso, Serena Vantin e Piero Venturelli per alcuni preziosi suggerimenti. Un sincero ringraziamento va altresì ai due *referee* anonimi che mi hanno consentito di mettere a fuoco e precisare alcuni passaggi-chiave della trattazione prima della loro lettura non delineati in maniera del tutto chiara.

## 1. Inseguendo «ombre nere», «silenti»: a partire dalla Danimarca?

«Silenziosi sui loro piedi nudi gli schiavi attraversano duecento anni di storia danese senza lasciare altra traccia che due righe nei libri scolastici che informano che la Danimarca fu il primo paese ad abolire il traffico degli schiavi. Migliaia di uomini, donne e bambini. E di loro non resta che una frase. Per di più falsa».

Con queste parole lo scrittore, archeologo, critico letterario e grande viaggiatore danese Thorkild Hansen (1927-1989), nel primo volume della sua imponente trilogia sugli schiavi<sup>1</sup>, tratteggia una categoria marginale, identificata da un preciso istituto giuridico quale appunto la schiavitù, che la storia ufficiale ha minimizzato, posto ai margini o, addirittura, dimenticato. Un istituto che di solito non ha un particolare rilievo, tanto meno come criterio strategico di organizzazione della trattazione, nella storia della filosofia del diritto e nella manualistica che si può assumere per detta disciplina come “di riferimento” (ma lo stesso discorso credo possa valere con riferimento alla storia del pensiero giuridico, nonché dei concetti giuridici<sup>2</sup>).

Del resto è questa la sorte che tocca a coloro che sono relegati ad uno spazio di invisibilità: «Gli schiavi non proiettano ombra nella storia. Somigliano ai dannati dell’Inferno di Dante, sono essi stessi un popolo di ombre nere. Uno straniero deve scendere nell’oltretomba e seguirli nel loro peregrinare che all’opposto di quello di Dante va dal Paradiso

---

<sup>1</sup> I tre volumi che compongono la trilogia sono: *La costa degli schiavi* (1967), *Le navi degli schiavi* (1968), *Le isole degli schiavi* (1970), pubblicati meritoriamente in traduzione italiana dalla casa editrice Iperborea (Milano), rispettivamente nel 2005, 2008, 2009. La citazione iniziale è tratta da pp. 29-30.

<sup>2</sup> È questo un aspetto sul quale varrebbe certamente la pena soffermarsi e svolgere riflessioni che in questa sede vengono tralasciate per mancanza di spazio. Per una prima impostazione, di carattere metodologico, che riflette a partire dalla dimensione ermeneutica della storiografia, rinvio a P. Costa, *Storia giuridica: immagini a confronto*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», LXVII (1997), pp. 71-94.

all'Inferno. Un corteo di vinti, un fregio alessandrino al negativo, come ne ha visti molti anche la nostra epoca»<sup>3</sup>.

«Un popolo di ombre nere», un «corteo di vinti» che non trova spazio nel canone che orienta la ricostruzione delle categorie fondamentali della storia della filosofia del diritto: l'ordinamento giuridico, la nozione di legge, la libertà<sup>4</sup>, e così via. Per sottrarre all'invisibilità figure, storie e narrazioni, atti ed eventi, ma anche precisi dispositivi giuridici occorre un materiale diverso – e infatti Hansen utilizza diari, lettere, cronache, libri di bordo, registri di commercio, spesso *inediti*<sup>5</sup> – ma soprattutto occorre “dare parola” a coloro che non l'hanno avuta per lunghi secoli e, prima di tutto, vederli, seguire la loro rotta, i loro movimenti, le loro dolorose peregrinazioni<sup>6</sup>.

«Gli schiavi tacciono: non sapevano scrivere, eppure riusciamo a scorgere a tratti un volto, ad afferrare una battuta. I proprietari hanno preso loro la parola al posto loro, per loro tramite gli schiavi sono passati nella storia come passavano nelle Indie occidentali»<sup>7</sup>. Negli Stati Uniti d'America la legge vietava di insegnare a leggere agli schiavi: infrangerla

---

<sup>3</sup> Hansen, *La costa degli schiavi*, cit., p. 30. Come osserva molto opportunamente la traduttrice e curatrice del volume, «Hansen ha più volte dichiarato che la sua ricerca sullo schiavismo danese ha avuto origine da una visita al campo di concentramento di Auschwitz. Studiare la storia del commercio degli schiavi condotto da cittadini del proprio paese significa per Hansen prendere parte alla malvagità dell'uomo nei confronti del suo simile e verso tutta l'umanità, nonché sullo sfruttamento dei paesi poveri da parte di nazioni ricche e potenti. Temi e rapporti di forza che non appartengono evidentemente al solo passato, ma formano una *griglia di riflessione universalmente valida e applicabile ad ogni tempo*» (M.V. D'Avino, *Postfazione* a T. Hansen, *La costa degli schiavi*, cit., p. 388; il corsivo è mio).

<sup>4</sup> Come provavo ad argomentare in Th. Casadei, *Schiavitù*, in *Questioni di vita o morte*, a cura di M. La Torre, A. Scerbo, M. Lalatta Costerbosa, Giappichelli, Torino 2006, pp. 26-68, in part. pp. 26-29.

<sup>5</sup> Cfr. D'Avino, *Postfazione* a T. Hansen, *La costa degli schiavi*, cit., p. 386.

<sup>6</sup> Assai significativo in questa direzione è il progetto *Enslaved: People of the Historical Slave Trade*, un database interamente dedicato al tema della schiavitù che contiene molte biografie e più di 600.000 documenti: <https://enslaved.org/>.

<sup>7</sup> Hansen, *La costa degli schiavi*, cit., p. 30.

significava – come racconta Frederick Douglass nella sua autobiografia – consentire di apprendere le parole e dunque la pratica della libertà<sup>8</sup>.

Eve Kosofsky Sedgwick chiama «epistemologia dell'ignoranza»<sup>9</sup> quell'approccio che, «a partire da una visione gerarchizzante, si disinteressa delle condizioni umane e, di rimando, delle realtà sociali, delle esperienze politiche e giuridiche non 'autoriferibili' che, dunque, non possono essere ricondotte all'universo di chi detiene il 'diritto di parola'»<sup>10</sup>.

Il nesso tra “diritto di parola” e “proprietà” struttura la ricostruzione della genesi e degli sviluppi della “civiltà giuridica moderna” – delle sue tensioni ma soprattutto delle sue “evoluzioni” – alla ricerca di linearità, geometrie, di schemi concettuali che mutano forma ma che rispondono sempre a precise domande ricorrenti: le dottrine del contrattualismo e del giusnaturalismo sono, a tal proposito, emblematiche. La schiavitù è – come ha di recente ribadito, molto opportunamente, Thomas Piketty nel corso di un'ampia ricostruzione – l'altra medaglia della proprietà, la forma massima ed «estrema della disegualianza»<sup>11</sup>.

Chi ha diritto di parola stipula contratti, vende e acquista merci, si dedica al commercio e si relaziona con il potere, per stringere patti e accordi, ma anche per riconfigurarlo o addirittura sovvertirlo (come avviene con gli eventi rivoluzionari del Settecento).

Chi non ha diritto di parola – sia esso schiavo o donna – sta fuori, è escluso dallo spazio giuridico, dallo spazio politico-istituzionale, a causa della «negazione della sua umanità»<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> È la moglie del suo padrone Hugh Auld, Sophia, che inizia a insegnargli l'alfabeto con grande disapprovazione da parte del marito.

<sup>9</sup> Cfr. E.K. Sedgwick, *Epistemology of the Closet*, University of California Press, Berkeley Los Angeles 1990, in particolare p. 8 e pp. 67-90.

<sup>10</sup> R. Piroso, *La tematizzazione del right to dialogue in una prospettiva giusfilosofica* (in corso di pubblicazione).

<sup>11</sup> Th. Piketty, *Capitale e ideologia* (2020), La nave di Teseo, Milano 2020, parte II (capp. 6-9): pp. 239-474.

<sup>12</sup> G. Fofi, *Postfazione*, in *Le navi degli schiavi*, cit., p. 279.

La storia della filosofia del diritto riflette questi paradigmi e a partire da questi è stata, in genere, costruita e interpretata.

Quel che non si vede si ignora, finché un gesto critico di sovvertimento, di ribaltamento, non riesce a mettere in discussione un canone, a configurarne uno alternativo o, comunque, a problematizzare alla radice quello dominante, ridefinendo così il “predominio” come “egemonia”: quando ciò avviene, un’egemonia, con le sue narrazioni e le sue parole-chiave, può essere messa in discussione, contrastata, ridefinita sino a lasciar spazio finanche ad altri modi di narrazione con finalità egemonica. Nulla nelle ricostruzioni delle discipline è effettivamente neutrale<sup>13</sup>, poiché sempre espressione di relazioni di potere, dei modi del potere stesso di determinare le forme del discorso, nonché gli “atti linguistici”, possibili e decodificabili, oltre che le pratiche dello stare in silenzio, al proprio posto; al proprio posto – fuori dalle trattazioni ufficiali – è stato appunto il «popolo delle ombre nere», il «corteo dei vinti», o ancora «dei perdenti», dei «subalterni», costituito dagli schiavi e dalle schiave.

In questo contributo che costituisce una prima sistematizzazione, certamente ancora approssimativa, di vari itinerari di ricerca in tema di schiavitù, ci si propone di realizzare, attraverso l’indagine della schiavitù nel pensiero giusfilosofico e del percorso verso la sua abolizione, un esercizio di revisione – che attinge ad una sorta di “controstoria” – del pensiero giuridico occidentale, illuminando alcuni coni d’ombra che caratterizzano tale pensiero e anche gli ordinamenti che lo connotano.

A tale fine si illustrano alcune giustificazioni della schiavitù, rinvenibili significativamente nella teorizzazione di alcuni autori classici della storia della filosofia del diritto (come, per esempio, Grozio e Locke §2), per poi delineare alcuni caratteri salienti sia delle teorie abolizioniste (§

---

<sup>13</sup> Si veda, con riferimento specifico alla storia delle dottrine e del pensiero politici, P. Persano, S. Rodeschini, *Studi di genere e storia del pensiero politico. Dalla revisione del canone al femminismo come metodo*, in «Rivista di Storia del pensiero politico», (2014), 2, pp. 311-324.

3), sia alcuni processi concreti che sul piano giuridico hanno portato all'effettiva abolizione dell'istituto schiavile (§ 4); tale percorso mira a mettere in evidenza alcuni problemi teorici legati alla categoria "schiavitù", i quali possono avere un impatto significativo sul modo di approcciare la storia della filosofia del diritto e le sue interpretazioni (§ 5).

## 2. "Chi dice schiavitù?": autori e narrazioni

Cogliere la portata dell'istituto giuridico della schiavitù – che ha costituito per secoli un aspetto strutturale della vita politica e, non va mai dimenticato, economica delle diverse società – nonché delle sue conseguenze in termini di dominio dell'uomo su altri esseri umani, significa allargare notevolmente i confini della riflessione (e delle ricostruzioni) ma anche guardare con altri occhi all'interno dei confini degli Stati nazionali: studiare un contesto (e un ordinamento) a partire dalla schiavitù significa fare i conti con i contesti coloniali (e postcoloniali) connessi a Stati nazionali quali Spagna, Inghilterra, Francia ma pure Olanda, Portogallo e anche, non deve quindi sorprendere l'incipit di questo contributo, Danimarca. Significa, in aggiunta, anche mettere a tema come perimetro di indagine lo spazio marittimo (Mediterraneo e Atlantico).

Può mutare così il modo di guardare la storia della filosofia del diritto e della riflessione filosofica sulla politica e sulle istituzioni, e ciò implica il riconsiderare criticamente e, in qualche modo, riorganizzare, ad esempio, le categorie fondative della modernità, a cui spesso ancora riconducono alcuni snodi della riflessione contemporanea: ciò comporta anche, come accenneremo, fare i conti con profili peculiari strettamente connessi all'istituto giuridico della schiavitù (i prezzi, le tariffe, le voci di bilancio riferite ai corpi resi schiavi, le definizioni dei reati e delle pene), nonché con "personaggi esemplari" che con la loro qualifica e professione giocano un ruolo chiave nel commercio e nella tratta degli schiavi: il burocrate, il politico, il prete, l'esploratore, e ancora il mozzo, il secondo, il capitano, il medico («che cura gli schiavi affinché sia possibile venderli meglio», come spiega ancora

Hansen nelle sue pagine). Il giudice stesso, come dimostra il contesto americano, è figura decisiva<sup>14</sup>.

“Prendere sul serio” la schiavitù fa assumere un altro sguardo anche rispetto agli autori principali che si trovano solitamente nelle storie del pensiero filosofico, politico, giuridico, in quelle “storie dell’umanità mediante figure e concetti”, strutturate, in realtà, ancora oggi a partire da uno *sguardo eurocentrico e occidentalista*. Esempi significativi, sotto questo profilo, sono due classici come Bodin e Montesquieu, che elaborano le loro idee a partire dal contesto francese<sup>15</sup>.

Seguendo questa via – potremmo davvero dire questa “rotta” – mutano allora le geografie, i contesti geo-politici ed economici assumono nuove collocazioni nelle analisi, alcuni territori acquistano un valore paradigmatico, mutano i versanti d’osservazione: non ci si interroga più, solamente, sull’Inghilterra di Hobbes e Locke e poi di Bentham, Mill, Austin, o sulla Francia di Montesquieu o quella di Rousseau (che in realtà restava molto legato a Ginevra) o ancora dei teorici e propugnatori della codificazione, sull’America descritta da Tocqueville, sulla Scozia di Hume, sulla Germania di Kant, Hegel e Marx o, ancora, per restare in Italia, sulla Firenze di Machiavelli e la Napoli di Vico, secondo il canone da tempo consolidato, ma si scoprono Haiti (o, con lessico colonialista, “Saint-Domingue”), teatro della prima rivolta di schiavi guidata da Toussaint Louverture, le Antille<sup>16</sup>, il Brasile<sup>17</sup>. E,

---

<sup>14</sup> C. Margiotta Broglio, *I giudici statunitensi di fronte alla schiavitù*, in «Ragion pratica», 2 (2010), pp. 377-392 (l’articolo è collocato all’interno di un fascicolo monografico in buona parte dedicato ad un approccio giusfilosofico, oltre che più ampiamente giuridico, alla schiavitù).

<sup>15</sup> Si vedano in proposito i contributi in questo forum, rispettivamente, di Mariela Robertazzi e di Tommaso Gazzolo.

<sup>16</sup> Un bell’esempio di quanto possa essere fecondo questo approccio, in chiave storico-giuridica ma anche giusfilosofica, è rappresentato da M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore. Diritto e giustizia nelle Antille francesi durante la Restaurazione*, Carocci, Roma 2012.

<sup>17</sup> Sul contesto brasiliano, mi limito a rinviare a L. Moritz Schwarcz, F. dos Santos Gomes (org.), *Dicionário da Escravidão e Liberdade - 50 textos críticos*, Companhia das Letras, São Paulo 2018.

allo stesso modo, si guarda con altri occhi alla storia degli Stati Uniti così come a quella, appunto, dei moderni Stati nazionali<sup>18</sup>.

Prendere sul serio la schiavitù significa, ancora, fare i conti con il colonialismo, con le realtà burocratiche e amministrative delle colonie e il loro rapporto con la madre patria, con figure come quelle degli ambasciatori, con diari di viaggi, con negrieri e trafficanti, con uomini politici che giocano ruoli importanti nel contesto delle relazioni internazionali. Da quest'angolazione, il pensiero di alcuni classici come John Stuart Mill (insieme al padre James, sistematizzatore dell'utilitarismo) e come il già menzionato Tocqueville, o ancora come Edmund Burke, possono essere oggetto di nuovi approcci e studi interpretativi<sup>19</sup>.

Ancora, mettendo a fuoco le riflessioni sulla schiavitù emerge quanto sia stata dirompente la riflessione di figure a lungo escluse dalle trattazioni manualistiche, quella che accompagna il lento, faticosissimo e contrastato emergere della nuova soggettività femminile: da Mary Wollstonecraft a Olympe de Gouges fino a Sarah M. Grimké.

Allargando i confini e adottando questo tipo di approccio si possono cogliere, per inciso, aspetti assai rilevanti con riferimento alla sto-

---

<sup>18</sup> Si è cercato di mettere in atto questo tentativo in Th. Casadei, Gf. Zanetti, *Manuale di Filosofia del diritto. Figure, categorie, contesti*, Giappichelli, Torino 2019 (n.e. rivista e aggiornata, Giappichelli, Torino 2020). Oltre alle trattazioni, nei singoli capitoli dedicati agli autori ove la schiavitù è messa a fuoco come questione rilevante e spesso nodale, sono indicativi di questo indirizzo i due *focus* «Indie/America: i dilemmi del “Nuovo mondo”» e «Schiavitù e colonialismo: il diritto e la “linea del colore”», rispettivamente alle pp. 137-148 e pp. 208-223. Da quest'ultimo sono tratte, in buona parte rielaborate, alcune sezioni di questo lavoro.

<sup>19</sup> Si vedano, a titolo esemplificativo e con riferimento al recente contesto italiano, G. Giuliani, *Beyond curiosity. James Mill e la nascita del governo coloniale britannico in India*, Aracne, Roma 2008; L. Re, *Il liberalismo coloniale di Alexis de Tocqueville*, Giappichelli, Torino 2012; S. Vantin, *Costruzione dell'alterità e imperialismo. Edmund Burke e il dibattito sulla schiavitù*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», (2018), 2 pp. 585-595; Ead., *A Sketch of a Negro Code. Edmund Burke and the Regulation of Slavery*, in «Soft power», (2019), 1, pp. 1-19.

ria della geopolitica e della filosofia del diritto che l'ha accompagnata, scorrendo, per questa via, i tratti di una sorta di “storia della filosofia del diritto internazionale”<sup>20</sup>: gli esiti dei processi di schiavizzazione e la tratta hanno avuto, e ancora hanno, un impatto nei grandi scenari internazionali ma anche nella composizione demografica di molti Stati. Negli anni Trenta del Novecento il dominio coloniale – ideologicamente giustificato e legittimato con la presunta inferiorità delle popolazioni “indigene” – influenzava oltre l'84% della superficie terrestre del globo. Paradigmatica, da questo punto di vista, può essere considerata la pubblicazione del libro di Arthur Girault, docente di Economia politica presso la Facoltà di Diritto di Poitiers, *Principi di colonizzazione e di legislazione coloniale*, riedito sette volte tra il 1895 e il 1938, un classico della letteratura coloniale basato sul ruolo “civilizzatore” dell'Europa<sup>21</sup>.

Sappiamo – e in questa sede non c'è spazio per aggiungere altro – quanto questo tipo di approccio abbia lasciato tracce lungo tutto il corso del Novecento (e oltre)<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Si è mosso in questa direzione, tratteggiando e sviluppando le linee di un originale programma di ricerca, Gustavo Gozzi: *Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale*, il Mulino, Bologna 2010. Cfr., anche, *Umano, non umano. Intervento umanitario, colonialismo, «primavera arabe»*, il Mulino, Bologna 2015.

<sup>21</sup> A. Girault, *Principes de législation coloniale*, Larose editeur, Paris 1895.

<sup>22</sup> Con particolare riguardo al contesto italiano si possono vedere N. Labanca, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, il Mulino, Bologna 2002; L. Martone, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Jovene, Napoli 2002; P. Costa, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», (2004-2005), 1, pp. 169-257; L. Martone, *Diritto d'oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d'Italia*, Giuffrè, Milano 2008. Più in generale, si vedano i contributi raccolti nel vol. 33/34 (2004/05) *L'Europa e gli "Altri". Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, due tomi, dei *Quaderni fiorentini*.

La schiavitù si basa sempre su precisi dispositivi di legittimazione. Rispetto all'antico modello aristotelico<sup>23</sup>, la schiavitù “dei moderni”, che si afferma insieme al profilarsi del paradigma giusnaturalistico – come mostrano le argomentazioni di Ugo Grozio, a inizio Seicento –, abbisogna di nuovi strumenti per legittimarsi.

Può essere questo allora un criterio di lettura e interpretazione, ossia di rilettura, dei testi e delle opere dei singoli autori ma anche un criterio di riorganizzazione dei materiali che costituiscono le narrazioni argomentate della manualistica.

Grozio nel *De Jure belli ac pacis* richiamava espressamente la lezione aristotelica ma anche l'autorità della Bibbia e quella dell'“apostolo Paolo” (I, III, S 8; 2, XXII, S 11).

La stringente analogia fra vita e libertà istituita dalla teoria groziana, in base alla quale esse sono egualmente disponibili al loro titolare e di conseguenza alienabili, apre di fatto un grande spazio alla schiavitù “volontaria” e alla riaffermazione della sua liceità.

Il caso americano, che rinvia ad uno degli autori più influenti sulla rivoluzione stessa ovvero John Locke, offre un esempio emblematico di questo processo di legittimazione<sup>24</sup>.

Nel momento in cui si celebra la centralità del soggetto e si indica nel proprietario – sulla scorta della teorizzazione del filosofo inglese – l'em-

---

<sup>23</sup> Cfr. P. Garnsey, *Ideas of slavery from Aristotle to Augustine*, Cambridge University Press, Cambridge 1996; tr. fr. *Conceptions de l'esclavage d'Aristote à saint Augustin*, Les Belles Lettres, Paris 2004.

<sup>24</sup> Cfr., nella letteratura italiana, B. Casalini, *Nei limiti del compasso. Locke e le origini della cultura politica costituzionale americana*, Mimesis, Milano-Udine 2002; D. Costantini, *La passione per la solitudine: diseguaglianza e solitudine alle origini del pensiero liberale. Una lettura del Secondo trattato sul governo di John Locke*, il Poligrafo, Padova 2003, in cui si descrive, tra l'altro, l'*agriculturalist argument* come giustificazione del «diritto/dovere di colonizzare». Per una panoramica delle varie interpretazioni rispetto alla giustificazione della schiavitù da parte di Locke rinvio a W. Glausser, *Three Approaches to Locke and the Slave Trade*, in «Journal of the History of Ideas», (1990), 51, pp. 99-216.

blema di un individuo razionale disciplinato e responsabile, previdente, felice, benefico, si introducono anche nuovi argomenti e nuovi regimi di differenziazione e di esclusione.

Da questo punto di vista, Locke è stato considerato da molti interpreti come «l'ultimo grande filosofo a cercare di giustificare la schiavitù assoluta e perpetua»<sup>25</sup>.

Come ha osservato Pietro Costa, «[a]ll'antica rappresentazione di un *continuum* di posizioni gerarchicamente ordinate, di una catena di situazioni soggettive differenziate, tende a sostituirsi una rappresentazione fondata su una logica opposizionale, binaria, che al modello socialmente conforme del proprietario oppone una generica 'negatività', una massa di non-proprietari tendenzialmente irrazionali e politicamente non affidabili». Nell'ordine nuovo dell'età moderna, centrato sulla proprietà e sul contratto, nella società degli eguali "soggetti di diritti" veicolata dal giusnaturalismo, «si reintroduce una 'politica di differenziazione' che obbedisce ad una logica diversa da quella caratteristica del modello tradizionale: è una differenziazione che tende a rendere invisibili in massa i soggetti 'differenziati' piuttosto che illuminare i singoli gradini della scala gerarchica»<sup>26</sup>.

Le ombre nere, riprendendo il linguaggio letterario di Hansen, silenziose sui loro piedi nudi, attraversano oltre duecento anni di storia.

Quella che lo storico, criminologo e teorico politico afro-americano William E.B. Du Bois ha definito la «linea del colore», ossia la separazione tra bianchi e neri basata su una legislazione segregazionista e sui pregiudizi e le consuetudini razziste delle società europee e occidentali<sup>27</sup>, fa allora

---

<sup>25</sup> Così D.B. Davis, *Il problema della schiavitù nella cultura occidentale* (1966), Società Editrice Internazionale, Torino 1971, p. 45; cfr., nella stessa direzione, le affilate argomentazioni di D. Losurdo, *Controstoria del liberalismo*, Laterza, Roma-Bari 2005, in part. p. 5, pp. 25-28.

<sup>26</sup> P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Laterza, Roma-Bari 2000-2001, vol. III, p. 558.

<sup>27</sup> W.E.B. Du Bois, *Sulla linea del colore. Razza e democrazia negli Stati Uniti e nel mondo*, intr. di S. Mezzadra, il Mulino, Bologna 2010. Dall'applicazione di questo approc-

la differenza anche nell'interpretazione degli autori, sollecitando letture diverse delle loro teorizzazioni a partire da ulteriori strumenti di analisi. Come accennato, quello di Locke rappresenta, sotto questo profilo, un caso emblematico, anche se non l'unico.

Nei *Due trattati sul governo* (1690), Locke aveva negato che un cittadino potesse rinunciare alla propria libertà, esprimendo meglio di altri l'apparente contraddizione tra «libertà naturale» e «schiavitù civile»; tuttavia, lo stesso Locke, il teorico del liberalismo e del contrattualismo moderno ispirato dal giusnaturalismo, in *The Fundamental Constitutions of Carolina* (1669) aveva previsto che ogni uomo libero avrebbe avuto potere assoluto sui suoi schiavi, quale che fosse l'opinione o la religione di questi ultimi. A suo avviso, gli inglesi avevano diritto di occupare le terre che gli indigeni avevano lasciato incolte, non migliorate e non valorizzate.

Schiavitù e colonialismo erano così congiuntamente giustificati: e del resto è il borghese che gode degli effetti primari e secondari di un “turpe mercato” senza – secondo l'ideologia e la cultura a lungo dominante – “sporcarsi le mani”. In realtà, si tratta, agli occhi degli antischiaivisti che nel Settecento maturano le loro argomentazioni nel segno dei diritti umani, di un «commercio infame»<sup>28</sup>.

Con la scoperta e la conquista del “nuovo mondo” da parte delle potenze europee si genera una logica che troverà piena maturazione con gli Stati Uniti d'America, che dalle potenze europee prendono l'autonomia, sussumendone, tuttavia, anche alcuni dei modelli epistemici dominanti.

Non si procede ad un riconoscimento inclusivo dei “selvaggi”, ad un'inclusione differenziata capace di ricomprenderli in un cosmo ordi-

---

cio alla dimensione specificamente giuridica si è originata la *Critical Race Theory* (CRT), che ha fatto tesoro anche delle riflessioni di Michel Foucault e di Antonio Gramsci. Per una prima ricognizione dei testi fondamentali si veda: K. Thomas, Gf. Zanetti (a cura di), *Legge, razza, diritti. Antologia della Critical Race Theory*, Diabasis, Reggio Emilia 2005.

<sup>28</sup> Riprendo l'espressione dal documentatissimo volume di A. Tuccillo, *Il commercio infame. Antischiaivismo e diritti dell'uomo nel Settecento italiano*, ClíoPress, Napoli 2013.

nato, ma ad una loro collocazione in uno spazio geograficamente, culturalmente, assiologicamente “esterno” / “estraneo”: uno spazio in qualche modo vuoto perché sprovvisto di compiute forme di civilizzazione ed aperto all’occupazione e alla conquista.

È in questo scenario che la schiavitù acquista non solo un enorme peso sociale ed economico ma anche caratteristiche che la differenziano dalle forme assunte nel mondo antico e in quello medievale (che ha principalmente nel mare Mediterraneo i suoi confini di riferimento)<sup>29</sup>.

Il commercio degli schiavi, che i portoghesi praticavano fin dal Seicento (si pensi al ruolo geo-politico strategico rappresentato dall’arcipelago di Capo Verde), divenne un elemento portante della loro colonizzazione dell’America (e di quella dapprima spagnola, poi inglese e francese nelle Antille), in attesa di esserlo anche per quella zona subtropicale rappresentata dal Sud dei futuri Stati Uniti. È qui che, nel corso del tempo, la pratica della schiavitù e del commercio degli schiavi assunse un autentico carattere di massa<sup>30</sup>.

All’epoca della Convenzione di Philadelphia – che si riunì tra il 25 maggio ed il 17 settembre 1787 – il numero degli schiavi era di circa 500.000 mila su una popolazione totale di circa 2 milioni di abitanti; nel 1820 triplicarono fino a raggiungere la cifra di 2 milioni nel 1830 e di 4 milioni nel 1860.

Che la schiavitù rappresentasse una stridente antinomia rispetto all’ordinamento giuridico-politico delle tredici colonie che poi costituiranno gli Stati Uniti è, ad oggi, assodato: lo attesta, in maniera emblematica, all’epoca della rivoluzione, la figura di Thomas Jefferson, padre costituente e paladino della libertà democratica e, al tempo stesso, detentore di schiavi.

---

<sup>29</sup> Cfr., su questo aspetto, L. Sichirillo (a cura di), *Schiavitù antica e moderna. Problemi, storia, istituzioni*, Guida, Napoli 1979; Y. Rotman, *Les esclaves et l’esclavage. De la Méditerranée antique à la Méditerranée médiévale*, Les Belles Lettres, Paris 2004.

<sup>30</sup> Cfr. H.S. Klein, *Il commercio atlantico degli schiavi* (1999), Carocci, Roma 2014; L.A. Lindsay, *Il commercio degli schiavi* (2008), il Mulino, Bologna 2011.

### **3. “Scorgere le ombre nere”: dalle teorie contro la schiavitù all’azione abolizionista**

Assumere l’approccio che si è iniziato a tratteggiare a partire dalla schiavitù, scorgendo le ombre nere degli schiavi, consente di rileggere, in controluce, le complesse dinamiche degli ordinamenti giuridici in precise fasi storiche nonché alcuni dibattiti di cospicua profondità teorica.

Diversi possono essere gli esempi adottati, a delinearne piste di ricerca in parte già avviate, in parte ancora da sviluppare in maniera approfondita.

#### **3.1. I dibattiti di Valladolid (1550-51) e l’itinerario di Bartolomé de Las Casas**

Si pensi alla Spagna: orientare l’indagine a partire, per esempio, dal sofferto itinerario di Bartolomé de Las Casas e dalle sue posizioni in seno ai celebri dibattiti di Valladolid del 1550-51 significa re-indirizzare l’analisi dell’ordinamento spagnolo, e del suo impero coloniale, attraverso diverse fasi storiche, ma anche il modo di interpretare eventi epocali come la cosiddetta “scoperta dell’America”.

L’“invenzione” europea dell’America investe infatti, prima di tutto, la cultura teologica cattolica spagnola che si cimenta con una serie di questioni di profonda rilevanza: la legittimità della conquista (e, con essa, dell’evangelizzazione degli indigeni); i rapporti fra i colonizzatori e le popolazioni locali; la nozione di “guerra giusta”; i modi dell’amministrazione in territori lontani, ossia le funzioni del potere politico entro uno spazio che va oltre i tradizionali confini della corona e dell’impero; e, infine aspetto che ci interessa prioritariamente in questa sede, la giustificazione della schiavitù.

Da questo complesso di riflessioni scaturiscono elaborazioni di categorie fondamentali che, successivamente, si configureranno come “diritto soggettivo” e “diritto internazionale”. Si tratta di una serie di riflessioni che mostrano una forte e costante ambivalenza: prendere le mosse da Las Casas conferendogli un ruolo decisivo, rispetto a Suárez, Sepúlveda,

Vitoria, può condurre entro una sorta, appunto, di “contro-discorso” della modernità ancora da ricostruire in maniera sistematica<sup>31</sup>.

Las Casas, infatti, mette in questione il ricorso al lavoro schiavile e questo – di qui la sua audacia – proprio nella fase cruciale d’avvio dell’accumulazione originaria dell’economia capitalistica. Più in particolare, egli contesta entrambi i tipi di argomentazione che venivano adottati nella sua epoca a sostegno dell’istituto schiavile: la giustificazione *de iure gentium*, ossia la schiavitù come conseguenza necessaria di una sconfitta in una guerra; la giustificazione, di matrice aristotelica e ripresa, in chiave tomista, da Sepúlveda e da altri teorici della colonizzazione, secondo la quale esistono popoli *servi a natura*.

In questo contesto, Las Casas già negli anni Dieci del Cinquecento è tra i primissimi ad avviare una battaglia che sarà ultradecennale contro l’*encomienda*, l’istituto giuridico che aveva organizzato e legittimato il lavoro servile nelle colonie e in cui l’oppressione e i continui maltrattamenti fanno degenerare gli animi dei nativi tanto che «si dimenticano di essere uomini (*se olviden de ser hombres*)»<sup>32</sup>.

È tuttavia “solamente” a partire dalla fine degli anni Quaranta che il padre domenicano contesta la tratta degli schiavi dall’Africa e, del resto, a tal riguardo è certamente uno dei primi a denunciarne l’illegittimità. Las Casas vive una “conversione” che lo conduce alla teorizzazione della «libertà naturale di tutti gli esseri umani».

La sua non sarà affatto la posizione prevalente nel lungo dibattito che fa seguito alla conquista e la Spagna sarà uno degli ultimi stati ad abolire la schiavitù nel 1888, oltre tre secoli dopo i dibattiti che videro impegnato il padre domenicano.

---

<sup>31</sup> Cfr., per questa originale prospettiva interpretativa, L. Baccelli, *Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento*, Feltrinelli, Milano 2016; Id., *Las Casas, Bartolomé de*, in *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, M. Sellers, S. Kirste (eds), Springer, Dordrecht 2020 (section “History of Philosophy of Law”, ed. by Gf. Zanetti), [https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0\\_433-2](https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_433-2).

<sup>32</sup> B. de Las Casas, *Obras completas*, 14 voll., Alianza Editorial, Madrid 1989-1999, vol. 9, p. 1287.

### 3.2. Verso una «società di eguali». Paine e Condorcet

Ritornando al contesto del Settecento, una figura che emerge per la radicalità delle sue posizioni, rispetto ai canoni dominanti, è quella di Tom Paine, il quale, mosso dalla sensibilità quacchera e da una saldis-sima convinzione nell'eguaglianza di *tutti* gli uomini, già nei suoi primi scritti condanna la schiavitù dei neri<sup>33</sup>. Le sue posizioni erano le stesse di Benjamin Franklin e molto diverse da quelle di Jefferson, con il quale pure condivideva alcune idee fondamentali (come, per esempio, quelle relative al rapporto tra generazioni e costituzioni).

Paine era anche in piena sintonia con i pensatori democratici e radicali inglesi come Richard Price e Mary Wollstonecraft con i quali aveva condiviso le speranze di un rivolgimento rivoluzionario per la sua patria e guardato alla rivoluzione francese con grande fiducia, nonché con Condorcet e gli altri *philosophes* con i quali si ritrovò nel pieno della rivoluzione francese: sono proprio questi i principali autori che, per primi, elaborano precisi argomenti contro la schiavitù portando al massimo grado di estensione il “principio di eguaglianza”.

Condorcet, lasciandosi alle spalle le semplici dichiarazioni di principio, inizia una campagna di crescente intensità contro la schiavitù, nella convinzione di potere e dovere non solo deprecare (da un punto di vista etico), ma trasformare lo “stato di fatto”: a partire, dunque, da un punto di vista pratico-politico che non poteva prescindere dall'azione e dalla mobilitazione.

In un'opera specificamente dedicata al tema<sup>34</sup>, l'intellettuale girondino, che aderirà alla *Société des Amis des Noirs* (fondata nel 1788), offre una delle prime organiche denunce dello schiavismo argomentata in

---

<sup>33</sup> Per es. in *African Slavery in America* (1774). Cfr. A. Truyol y Serra, *Thomas Paine y la esclavitud de los negros*, in Aa.Vv., *Studi in memoria di Giovanni Ambrosetti*, 2 voll., Giuffrè, Milano 1989, vol. I, pp. 374-385.

<sup>34</sup> J.A.N. Caritat de Condorcet, *Riflessioni sulla schiavitù dei negri* (1781), a cura di M. Griffo, Colonnese editore, Napoli 2003.

nome dei principi del diritto naturale e degli ideali di libertà e di fraternità umana, ma arricchita anche di proposte pratiche per affrontare le fasi di transizione verso una «società di eguali», che ricomprende, uomini e donne.

Gli argomenti di Condorcet non sono nuovi, ma sono inseriti entro una raffinata cornice teorico-normativa: la schiavitù non può essere legittimata invocando la libertà di alienare se stessi o la libertà di conquista, che viene paragonata ad un «atto delittuoso», ad un «furto a mano armata» rivolti contro i diritti naturali degli individui.

Nuova è certamente, d'altro canto, la radicalità con la quale egli sostiene doversi applicare il divieto assoluto della schiavitù, dal momento che gli interessi e i calcoli politici di una classe o di una nazione devono essere messi a tacere quando ledano i diritti anche di una sola persona. La forza dell'argomentazione di Condorcet consiste nel trattare la questione nei suoi «profili di giustizia», su un piano eminentemente etico, ma anche, pragmaticamente, con riferimento agli «interessi del commercio», su un piano pratico-politico: la schiavitù, in realtà, è contraria a questi stessi interessi.

Ne discende una compiuta teoria della libertà imperniata sulla critica radicale della schiavitù intesa come assoggettamento, stante la quale essa consiste nel «disporre liberamente della propria persona», nel «non dipendere – per il cibo, per i sentimenti, per i gusti – dai capricci di un uomo»<sup>35</sup>.

### **3.3. L'abolizione della schiavitù e la fine dell'asservimento delle donne: Wollstonecraft e de Gouges**

Dal canto suo, Wollstonecraft allarga lo spettro della sua argomentazione critica contro la schiavitù alla condizione di subordinazione della donna: la donna, come lo schiavo, è sottoposta al dominio dell'uo-

---

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 61, p. 95.

mo-padrone, in modo estremo in Oriente, in modo meno scoperto, ma, a suo avviso, ancora più insidioso, in Occidente<sup>36</sup>.

L'argomento contro la schiavitù dell'autrice della *Vindication of the Right of Woman* acquista il valore anche di denuncia di un'oppressione che significativamente assume, oltre al colore della pelle, l'identità di genere come proprio fondamento.

Negli stessi anni in cui Wollstonecraft è attiva nella campagna abolizionista, inizia il suo impegno, combinando in maniera assai feconda la sua riflessione sul *genere* con quella sulla *razza* come dispositivo alla base dell'istituto della schiavitù, Olympe de Gouges, autrice, nel 1785, del dramma antischiavista *Zamore et Mirza ou L'esclavage des noirs*, la cui rappresentazione fu violentemente boicottata<sup>37</sup>.

Come sottolinea Annamaria Loche, de Gouges – richiamando i principi della natura – «rivendica il rifiuto della schiavitù sulla scorta di un concetto di uguaglianza di ispirazione rousseauiana, con la convinzione che è opportuno risolvere il problema non con mezzi volenti, ma con ponderate riforme legislative»<sup>38</sup>.

Zamor, *l'Indien instruit*, non ha mai voluto aprire gli occhi ai suoi compagni di sventura proprio perché, essendo rimasti ignoranti, c'è il rischio che reagiscano in modo sconsiderato. Ha però una speranza: ora in Europa vi sono degli *hommes éclairés* che si stanno impegnando per far abolire per legge la schiavitù e c'è da sperare che la loro opera si diffonderà in tutto il mondo: «Forse fra poco la nostra sorte cambierà» – afferma Zamor – «Una morale dolce e consolatrice in Europa ha fatto

---

<sup>36</sup> Cfr. M. Ferguson, *Mary Wollstonecraft and the Problematic of Slavery*, in *Mary Wollstonecraft and 200 years of Feminism*, E.J. Yeo (ed. by), Rivers Oram Press, London-New York 1997, pp. 89-103.

<sup>37</sup> Per un'analisi dell'opera si veda il contributo di Elisa Orrù in questo focus.

<sup>38</sup> Si veda A. Loche, *La liberté ou la mort. Il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges*, Mucchi, Modena 2020, p. 33. Cfr. Ead., *Gouges, Olympe de*, in *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, M. Sellers, S. Kirste (eds), cit., [https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0\\_579-1](https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_579-1).

cadere il velo dell'errore. Gli uomini illuminati volgono verso di noi i loro teneri sguardi: a loro dovremo il ritorno di questa preziosa libertà, il primo tesoro dell'uomo, di cui crudeli rapitori ci hanno privato per così tanto tempo»<sup>39</sup>.

La schiavitù è frutto della violenza e si mantiene con l'ignoranza; la cultura dei lumi e i principi che de Gouges crede verranno attuati dalla rivoluzione sono gli strumenti grazie ai quali la situazione potrà mutare e renderà evidente che la vera differenza fra gli uomini non è nel colore della pelle, ma nell'apertura mentale che il pensiero illuminista diffonderà in tutto il mondo.

Alle riflessioni di Wollstonecraft e de Gouges si riallaceranno, nell'Ottocento, le diverse prospettive femministe che si imporranno nel dibattito pubblico e giuridico rivendicando, congiuntamente, l'*abolizione della schiavitù* e la *fine dell'asservimento delle donne*<sup>40</sup>. In altre parole, la fine del «potere di disporre del corpo altrui»<sup>41</sup>.

#### 4. “Dal punto di vista dello schiavo”: atti per l'abolizione

A queste prese di posizione – sovente assunte come decisive nel contesto di una narrazione, ancora una volta, eurocentrica e mossa dalla luce dell'illuminismo – vanno accostati altri elementi che rendono maggiormente complesse le indagini, e le loro fonti, rimandando a profili prettamente giuridici e portando all'attenzione l'abolizionismo come questione teorica dalle relevantissime implicazioni pratiche, non solo sul piano ordinamentale ma – prima di tutto – sul piano delle vite di uomini e donne in carne ed ossa<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Ivi, p. 94.

<sup>40</sup> O. Giolo, *Sulla libertà delle donne*, in «La società degli individui», (2017), 1, pp. 11-21, in part. pp. 11-12.

<sup>41</sup> Ivi, p. 21.

<sup>42</sup> Cfr. S. Drescher, *Abolition. A History of Slavery and Anti-Slavery*, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

I primi passi concreti verso l'emancipazione dalla schiavitù furono le *petizioni di libertà*: si tratta di argomenti a favore dell'emancipazione presentati ai tribunali e alle assemblee legislative del New England, all'inizio degli anni Settanta del Settecento, da afro-americani ridotti in schiavitù che si richiamavano al principio della libertà come diritto universale utilizzato dai rivoluzionari ma anche in Inghilterra dai primi circoli abolizionisti animati dalle correnti più radicali e indipendenti della Chiesa protestante, in particolare quaccheri e metodisti<sup>43</sup>.

Tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento alle riflessioni dei singoli si affiancò il movimento abolizionista: quest'ultimo si rafforzò considerevolmente con la creazione di numerose società che sostenevano la causa degli schiavi in Inghilterra, Francia e America.

La *Society for the Abolition of the Slave Trade* fu costituita a Londra nel 1787, mentre la *Société des Amis des Noirs* fu fondata l'anno seguente a Parigi da Jacques-Pierre Brissot<sup>44</sup>, ne facevano parte – tra gli altri – oltre già menzionato Condorcet, La Fayette, Sieyès, Mirabeau, La Rochefoucauld, l'abbé Henri Grégoire.

A queste si aggiunsero poi la *Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery Throughout* nel 1823, nel 1834 la *Société française pour l'abolition de l'esclavage* (di cui facevano parte, tra gli altri, Tocqueville e Victor de Broglie), la *British and Foreign Anti-Slavery Society* nel 1839.

Negli Stati Uniti, nel periodo compreso tra gli anni Trenta e lo scoppio della guerra civile, si era affermato un movimento abolizionista molto combattivo, guidato da leader carismatici legati alle confessioni evangeliche della Chiesa protestante come Theodore Dwight Weld, marito di Angelina e cognato di Sarah Moore Grimké<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Cfr. W. Lee Miller, *Arguing about Slavery*, Knopf, New York 1997.

<sup>44</sup> Cfr. M. Dorigny., B. Gainot, *La Société des Amis des Noirs (1788-1799). Contribution à l'histoire de l'abolition de l'esclavage*, Unesco, Paris 2009.

<sup>45</sup> Cfr. S.M. Grimké, *Poco meno degli angeli. Lettere sull'eguaglianza tra i sessi* (1838), a cura di Th. Casadei, con una nota bio-bibliografica di S. Vantin, Castelvechchi, Roma

All'azione abolizionista però – aspetto fino a qualche decennio fa sottaciuto dalla storiografia – si accompagnavano azioni di *resistenza pacifica* e anche di *rivolta cruenta* al sistema di sfruttamento servile e agli ordinamenti schiavisti e coloniali.

Prima in Africa, poi durante i viaggi verso le Americhe e, infine, nei possedimenti e nelle piantagioni coloniali francesi, inglesi e spagnole, tanti furono gli episodi di ribellione.

Oltre alle rivolte, le forme di resistenza esercitate dagli schiavi – ma in certi casi anche dai neri di diversa condizione giuridica – vanno annoverati i suicidi, gli infanticidi, i sabotaggi, la partecipazione minima agli sforzi di produzione, il rifiuto di alimentarsi, le auto-mutilazioni, la provocazione di aborti, l'incendio dei campi di raccolta, le fughe dalle piantagioni (definite *marronage*) e, ancora, l'avvelenamento dei padroni e del loro bestiame.

Prestare attenzione a questi aspetti ha due conseguenze rilevanti, come ha suggerito Marco Fioravanti<sup>46</sup>: consente, in primo luogo, di cogliere l'importanza del ruolo attivo e propulsivo svolto dai “subalterni” nella costruzione del proprio percorso verso la libertà; in secondo luogo, di mettere a fuoco contesti specifici di espressione del dominio coloniale, ossia due prototipi di assoggettamento, o di “istituzioni totali”: la nave negriera e la piantagione.

La nave era condotta da un comandante dotato di potere pressoché illimitato, egli era «il monarca del suo mondo di legno: godeva di un'autorità quasi assoluta e la usava in qualsiasi modo giudicasse opportuno per mantenere l'ordine a bordo»<sup>47</sup>.

Allo stesso modo nella piantagione figura-chiave era il sorvegliante, che si distingueva per ferocia in quello che era un piccolo Stato a sé, con la sua

---

2016. S. Vantin, *Grimké, Sarah M.*, in *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, Sellers, Kirste (eds), cit., [https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0\\_766-1](https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_766-1).

<sup>46</sup> M. Fioravanti, *La schiavitù*, cit., pp. 127-128.

<sup>47</sup> M. Rediker, *La nave negriera: la grande macchina del mondo atlantico* (2007), il Mulino, Bologna 2014, p. 66.

lingua, le sue leggi, regole e costumi, che sfuggivano all'intervento delle autorità pubbliche, e dove il proprietario era *legibus solutus* e detentore di un potere senza limiti e concentrato: egli svolgeva le funzioni di accusa, giudice, giuria, avvocato e appunto, con il contributo del sorvegliante, giustiziere.

In tale scenario una funzione-chiave giocano la Rivoluzione di Haiti e le epiche vicende di Toussaint Louverture, connesse con gli eventi della Rivoluzione francese<sup>48</sup>.

Si tratta di quella che, da qualche tempo, è ormai considerata a tutti gli effetti la “terza” rivoluzione del Settecento (una svolta storiografica indicata con il cosiddetto *Haitian turn* che ha generato, peraltro, anche un'inedita interpretazione del pensiero hegeliano)<sup>49</sup>, scoppiata nel 1791 ma compiuta, dopo una sanguinosa guerra, solamente nel 1804 con la conquista dell'indipendenza della parte occidentale dell'isola di Santo Domingo.

Toussaint, che nacque schiavo ma ottenne presto l'affrancamento (un aspetto solo di recente acquisito, prima si pensava fosse stato schiavo fino al 1791), a partire da una seconda fase della rivolta, guida la popolazione degli schiavi all'istituzione di una repubblica anti-segregazionista, nella quale si realizza l'«assoluto principio» che nessun uomo possa essere proprietà di un suo simile<sup>50</sup>. Catturato da Napoleone – che si apprestava ad avallare la reintroduzione della schiavitù nelle colonie dopo l'abolizione del 1794 – fu recluso in un carcere francese dove morì nel 1803<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> F.D. Toussaint Louverture, *La libertà del popolo nero. Scritti politici*, a cura di S. Chignola, La Rosa, Torino 1997; Id., *The Memoir of General Toussaint Louverture*, trans. and ed. by P.R. Girard, Oxford University Press, Oxford 2014.

<sup>49</sup> Cfr. S. Buck-Morss, *Hegel, Haiti and Universal History*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2009.

<sup>50</sup> Cfr. A.J. Cooper, *Slavery and French Revolutionist (1788-1805)*, Quenston, Lewinston 1988.

<sup>51</sup> La sua azione verrà conosciuta e via via tramandata grazie al primo libro sui «giacobini neri»: C.L.R. James, *I giacobini neri. La prima rivolta contro l'uomo bianco* (1968), prefazione di S. Chignola, postfazione di M. Smart Bell, DeriveApprodi, Roma 2006. Cfr. C. Forsdick, Ch. Hogsbjerg, *Toussaint Louverture: A Black Jacobin in the Age of Revolutions*, Pluto, New York 2017.

Nella storia, ancora in parte da ricostruire, dell'abolizionismo<sup>52</sup>, un posto-chiave ha acquisito anche una figura come quella di Frederick Douglass, pseudonimo di Frederick Augustus Washington Bailey<sup>53</sup>.

Figlio di una schiava e di un uomo bianco (e pertanto schiavo) fuggì dagli Stati schiavisti e divenne uno dei principali leader abolizionisti nonché un tenace propugnatore dei diritti delle donne (sostenne il suffragio universale paritario), ma anche dei nativi e degli immigrati di recente arrivo (celebre la frase che ripeteva spesso: “Mi assocerei con chiunque per fare la cosa giusta e con nessuno per fare quella sbagliata”). È autore, nel 1845, di una autobiografia<sup>54</sup> che narra la formazione di una coscienza anti-schiavista e la necessità di lottare per la libertà (a cominciare, come si è accennato, dall'apprendimento dell'alfabeto), nonché di altri scritti.

Celebre è il suo discorso pronunciato a Rochester, nello Stato di New York, il 5 luglio 1882 – *Il Significato del Quattro luglio per i Negri* – con il quale intese espressamente trattare il giorno più simbolico nella storia degli Stati Uniti “*dal punto di vista dello schiavo*”:

Io non sono incluso nel confine di questo glorioso anniversario! La vostra alta indipendenza rivela solo l'incommensurabile distanza fra di noi. Le benedizioni di cui voi oggi gioite non sono godute da tutti. La ricca eredità di giustizia, libertà, prosperità e indipendenza, trasmessa dai vostri padri, è condivisa da voi, non da me. La luce del sole che a voi ha portato vita e guarigione, a me ha portato frustate e morte. Questo quattro di luglio è *vostra*, non *mio*. Voi potete gioire, io devo portare il lutto [...]. Pertanto il mio argomento, concittadini, è la *schiavitù americana*. Tratterò di questo giorno, e delle sue caratteristiche, dal punto di vista dello schiavo. Da

---

<sup>52</sup> Per alcuni spunti di indagine sia consentito rinviare a Th. Casadei, *All'ombra dell'abolizionismo: cittadinanza e forme di schiavitù*, in *Finis Civitatis. Le frontiere della cittadinanza*, a cura di M. Aglietti, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2019, pp. 115-128.

<sup>53</sup> Per una trattazione dei profili giusfilosofici del suo pensiero si veda N. Buccola, *Douglass, Frederick, Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, cit. Cfr., anche, N. Buccola, *The Political Thought of Frederick Douglass: In Pursuit of American Liberty*, New York University Press, New York-London 2012.

<sup>54</sup> F. Douglass, *Narrazione della vita di Frederick Douglass, uno schiavo americano, scritta da lui stesso*, a cura di M.C. Fabi, Marsilio, Venezia 2015.

questa posizione, identificato con lo schiavo americano, prendendo su di me i torti da lui subiti, non esito a dichiarare, con tutta l'anima, che il carattere e la condotta di questa nazione non mi è mai parsa tanto nera come in questo quattro di luglio. [...] <sup>55</sup>.

All'uso della parola si erano ormai combinati concreti atti di liberazione: le ombre non erano più invisibili.

Si può dunque sostenere che la schiavitù viene abolita in seguito ad una serie di concause, che conducono ancora una volta a studiare un istituto giuridico in relazione ai contesti, nonché ad esaminare il diritto e gli ordinamenti in relazione alla società e alle configurazioni del potere, così come i suoi rapporti – si pensi al percorso originario dell'abolizionismo e ai suoi primi teorici – con la morale, la religione, il sistema valoriale di una società.

Siffatte concause possono essere così sintetizzate: il determinarsi di profondi mutamenti sociali ed economici; l'affermarsi di movimenti abolizionisti radicali; le resistenze e le rivolte degli schiavi.

L'istituzione della schiavitù fu abbattuta non solo perché cessò di essere produttiva e redditizia e di essere supportata da solidi meccanismi di legittimazione, ma anche in seguito a rivolgimenti politici, scontri di classe e atti di resistenza <sup>56</sup>.

## 5. Per una revisione del canone: alcuni indirizzi di metodo

Mi pare di poter affermare, alla luce dei percorsi tratteggiati, che lo studio dell'istituto giuridico della schiavitù (e della sua abolizione) mostra in maniera vivida la fecondità di un approccio metodologico che non

---

<sup>55</sup> F. Douglass, *L'indipendenza e la schiavitù* (1882), intr. di A. Portelli, Manifestolibri, Roma 1995, pp. 33-35.

<sup>56</sup> Cfr. R. Blackburn, *The American Crucible. Slavery, Emancipation and Human Rights*, Verso, London 2011; Fioravanti, *La schiavitù*, cit., pp. 126-127. Cfr. R. Laudani (a cura di), *La libertà a ogni costo: scritti abolizionisti afroamericani*, La Rosa, Torino 2007.

tralascia di approfondire la dimensione storica della filosofia del diritto e della riflessione giusfilosofica.

Le implicazioni possono essere schematicamente riassunte al fine di indicare alcuni indirizzi di metodo in vista di ulteriori analisi.

In primo luogo, uno studio siffatto consente di rileggere alcuni autori classici ma anche di focalizzare il contributo di *figure a lungo rimaste fuori dallo spazio di discorso*, proprio perché hanno dato voce alle istanze di chi era silente: figure ormai emblematiche sono, sotto questo profilo, Olympe de Gouges e François-Dominique Toussaint Louverture, che tuttavia solo in tempi recenti cominciano a trovare spazio in alcune trattazioni manualistiche<sup>57</sup>.

In secondo luogo, a conferma della possibilità di mettere a frutto lo *statuto plurale* della disciplina giusfilosofica, l'approccio delineato consente di adottare con efficacia i diversi strumenti affinati dalle diverse prospettive dottrinali consolidatesi nello sviluppo storico stesso della filosofia del diritto: quelli che consentono uno *studio analitico* dei codici e degli enunciati che compongono il diritto coloniale e schiavile (emblematici, sotto questo profilo, sono i *Code noirs* francesi o il *Virginia Slave Code*) ma anche quelli, mutuati dal *realismo giuridico*, per comprendere il rilievo delle sentenze dei tribunali e dell'operato dei giudici.

Quest'ultimo esempio rivela quanto lo studio della schiavitù possa dunque condurre anche a mettere in rilievo le ambivalenze, quando non le contraddizioni, del *costituzionalismo* nella sua storia moderna ma anche – come mostrano i casi di Jefferson, Condorcet e Paine – le peculiarità dei processi costituenti, così come di quelli rivoluzionari.

Resta poi sempre valida la centrale questione del ricorso ai principi – a cominciare da quelli di eguaglianza, libertà, dignità umana – per sondare la configurazione dei rapporti tra ordinamenti giuridici e

---

<sup>57</sup> Mi permetto di rinviare, a tal riguardo, a Th. Casadei, *Eguaglianza. Un concetto controverso e sovversivo*, in *Dimensioni del diritto*, a cura di A. Andronico, T. Greco, F. Macioce, Giappichelli, Torino 2019, pp. 153-180.

concezioni valoriali presenti nella società (in determinate fasi storiche), ossia lo stretto rapporto tra diritto e morale. In questione sono, da questo punto di vista, le diverse forme di *giusnaturalismo*: anche in questo caso, l'assumere la schiavitù come perno delle indagini fa scorgere la sua ambivalenza, il suo polimorfismo assiologico, nonché la sua plasticità ideologica.

Non si può poi tralasciare un aspetto decisivo, lascito delle più recenti discussioni sullo statuto e le finalità delle discipline giusfilosofiche: ossia che per mettere a fuoco la schiavitù come istituto giuridico ed elemento cardine delle relazioni di potere in seno alla società è assai utile adottare lo sguardo delle *teorie critiche del diritto*, a cominciare dalla *Critical Race Theory* e dalle varie prospettive della *Feminist Jurisprudence*<sup>58</sup>.

Nella storia del colonialismo e delle sue geografie di potere, nelle pratiche di oppressione e dominio da esse configurate, possono individuarsi le ragioni profonde di fenomeni odierni di vasta portata e dalle considerevoli implicazioni sul piano (anche) giuridico.

Per questa ragione un altro approccio di cui occorre certamente saggiare l'efficacia degli strumenti di analisi è quello che rimanda alle *connessioni tra il diritto e i singoli contesti storici*, nonché ad una disamina del diritto e degli ordinamenti in relazione alle configurazioni del potere, e al tempo stesso – si pensi al percorso di progressiva maturazione dell'abolizionismo in termini di principi e ai suoi primi teorici – ai suoi rapporti con la morale (sia condivisa e in quanto tale dominante sia, per così dire, “critica”). Sotto questo profilo che sia la Danimarca o l'Inghilterra, o gli Stati Uniti o, come in questo fascicolo, la Francia l'oggetto specifico di studio, di certo cambia il modo di guardare al funzionamento della giustizia, all'ordinamento, agli stessi processi legislativi.

In terzo luogo, processi e dispositivi connessi alla schiavitù, se esaminati nella loro ampia portata, diventano imprescindibili anche sul piano del-

---

<sup>58</sup> Per una panoramica complessiva si rinvia a M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, cit.

la riflessione giusfilosofica, contribuendo a formulare alcuni interrogativi cruciali di rilievo fortemente teorico; in prima approssimazione:

- “Che tipo di *universalismo* vige nei diversi contesti quando si evoca la nozione di umanità?”;
- “Quale è il *ruolo dello Stato* ‘oltre i suoi confini’ e come questo impatta all’interno del perimetro del suo ordinamento giuridico?”;
- “Quali sono le concezioni della *libertà*, dell’*eguaglianza*, della *cittadinanza* che si sono via via affermate con il diffondersi del giusnaturalismo a partire dal Settecento e come si coniugano con le pratiche schiavili che caratterizzano le società di quel periodo storico?”;
- Ancora: “Chi sono i *soggetti titolari di diritti*, in altri termini a chi spettano, effettivamente, questi ultimi”?

La schiavitù associata alla “razza” – allo stesso modo della *proprietà* e della *differenza di genere* – viene a costituire un banco di prova decisivo per i “diritti dell’Uomo”<sup>59</sup>; assumerne il rilievo nella costruzione dell’ordine politico e degli ordinamenti giuridici, comporta il problematizzare gli assunti universalistici che a partire dal Seicento fino alle rivoluzioni settecentesche sono stati enunciati e dichiarati<sup>60</sup>.

Rispetto alla prospettiva dei diritti dell’Uomo come “diritti di tutti”, l’istituto giuridico della schiavitù costituisce un’aporia, una contraddizione, un’*antinomia* – ricorrendo al lessico proprio della teoria generale del diritto.

Altri profili, in quarto luogo, divengono rilevanti se si prende in esame il ruolo della schiavitù nei contesti sociali, economici, politici e giuridici adottando la *linea del colore*, come suggerito da Du Bois.

Ad essere investita, in questo caso, è la dimensione amministrativa della giustizia, nonché quella del suo funzionamento procedurale: a tal

---

<sup>59</sup> L. Hunt, *La forza dell’empatia. Una storia dei diritti dell’uomo* (2007), Laterza, Roma-Bari 2010.

<sup>60</sup> Cfr., su questi aspetti, P. Costa: *I diritti di tutti, i diritti di alcuni. Le ambivalenze del costituzionalismo*, Mucchi, Modena 2019.

riguardo il dialogo e finanche l'interconnessione tra approccio giusfilosofico e approccio storico-giuridico acquisisce nuovi spazi e terreni in cui svilupparsi.

I governi degli Stati schiavisti devono occuparsi del *funzionamento dell'amministrazione e della giustizia coloniale* con la creazione di commissioni legislative, assemblee coloniali e una legislazione specifica la quale, oltre che della schiavitù, ad un certo punto dovrà occuparsi anche dell'affrancamento<sup>61</sup>.

La questione della schiavitù consente poi di comprendere *particolari reati e pene*, nonché, più in generale, il funzionamento del sistema giudiziario: un modo di resistere alla segregazione schiavista era, per esempio, l'avvelenamento dei padroni. Il veneficio divenne presto l'ossessione dei coloni, al punto che essi istituirono giurisdizioni straordinarie e tribunali speciali per la repressione di questo reato, considerato particolarmente grave dalle élite dominanti in quanto minava, dall'interno, l'ordinamento (e l'ordine giuridico-politico) coloniale.

Con il progressivo aumento degli arrivi degli schiavi negli Stati americani, la schiavitù venne legalmente istituzionalizzata nella "patria della libertà", in una specifica congiunzione tra il piano economico-sociale e l'apparato di legittimazione ideologico-culturale: nel 1705, la Virginia raccolse tutti i diversi statuti inerenti alla materia nei *Virginia Slave Codes* (un'opera di "reductio ad unum" che aveva compiuto in Francia anche Luigi XIV): per queste tavole della legge, l'uccisione di uno schiavo che aveva resistito a una punizione non era considerata reato.

Ancora, con riferimento al contesto sociale, la schiavitù consente di capire pratiche come il linciaggio pubblico: il "negro" impiccato senza processo era dimostrazione di un'altra legge, più profonda, vigente sul territorio; la pratica – caricata di valenze rituali – veniva interpretata come una forma di snellimento dei «tempi della giustizia», «una for-

---

<sup>61</sup> Per una visione d'insieme, W. Reinhard, *Storia del colonialismo* (1966), Einaudi, Torino 2002.

ma di volenterosa attuazione di verdetti che non erano stati eseguiti per mancanza di tempo»<sup>62</sup>.

Si tratta solo di alcuni esempi connessi a quella che, seguendo i tratti della linea del colore, può con ragione definirsi la «giustizia bianca» associata all'istituto giuridico della schiavitù. Ad esse sono rimaste ancorate le tradizionali indagini di storia della filosofia del diritto.

La storia degli schiavi è, del resto, una storia molto umana, è storia della vita come è in realtà: «Là dove un uomo può comprarne, possederne, rivenderne un altro vengono allo scoperto aspetti dell'esistenza che forse si possono trovare in ogni tempo e sotto tutte le latitudini»<sup>63</sup>.

Proprio perché, come è stato ricordato, la storia della schiavitù – uno dei temi «più terribili e possenti» – è una storia di cui la cronaca ci ricorda ogni giorno «l'attualità», «la nuova attualità»<sup>64</sup>, è forse opportuno, al di là di alcune primissime notazioni, farne la «griglia concettuale» a partire dalla quale rileggere lo sviluppo della riflessione giusfilosofica e del pensiero giuridico, i loro dilemmi, i suoi inscindibili rapporti con il potere politico e il potere economico, il suo essere espressione di rapporti di forza ma anche campo di tensioni e di sovvertimenti; in altre parole di fare i conti con la loro storia disciplinare.

È questo tratto *universale*, che al tempo stesso si concretizza in *tante storie particolari*, che ci consegna la possibilità di individuare una nuova angolazione prospettica da cui rileggere la storia della filosofia del diritto o, se si vuole, di apportare una revisione rispetto al canone consolidato.

Ancora oggi, così come per le riflessioni delle donne sullo spazio politico e istituzionale, si tende a trascurare l'apporto che possono offrire alla comprensione del fenomeno giuridico e delle teorizzazioni che da esso originano e, al tempo stesso, lo mettono in forma, e soprattutto

---

<sup>62</sup> Fioravanti, *La schiavitù*, cit., p. 147.

<sup>63</sup> Hansen, *La costa degli schiavi*, cit., p. 32.

<sup>64</sup> Fofi, *Postfazione a La nave degli schiavi*, cit., p. 280.

alla sua critica e alla sua riforma, le riflessioni che hanno posto specifica attenzione al nodo della schiavitù.

Attraverso lo scandaglio reso possibile da un approccio storico alla riflessione giusfilosofica è possibile, come si è accennato, scovare, al fine di renderle *visibili*, quelle figure che hanno segnato l'evoluzione del pensiero giuridico mettendo in questione le pratiche di assoggettamento estremo così come individuare i dispositivi, le retoriche, le forme di legittimazione dell'ordine giuridico che consentono di perpetrare la condizione di «ombre nere» per schiere di esseri umani, non riconosciuti (o solo parzialmente riconosciuti) come soggetti di diritto, ossia come capaci di disporre pienamente del loro corpo, della loro libertà, della loro vita, del loro potere di parola.